



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2638 del 29 dicembre 2014**

pag. 1/3

**SCHEMA DI  
CONVENZIONE  
TRA**

La Regione del Veneto, rappresentata da Fausta Bressani, nata a ....., il ..... la quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901 (c.f. 80007580279), nella qualità di Dirigente della Sezione Beni Culturali, a ciò autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. .... del .../.../2014, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

La Società Consortile per Azioni Veneto Promozione, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ....., nato a ..... il ....., il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Società Consortile Veneto Promozione, con sede in Marghera (VE), via delle Industrie, 19/D, di seguito denominata Veneto Promozione, codice fiscale 04064180278;

**PREMESSO**

**che** l'art. 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" prevede, con la finalità di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, la promozione di iniziative di conoscenza e di comunicazione a livello nazionale e internazionale del patrimonio culturale regionale, anche per sviluppare un turismo culturale qualificato, autorizzando a tal fine la Giunta regionale ad elaborare programmi di ricerca e di attività di promozione, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali;

**che** con Deliberazione della Giunta regionale n. 2694 del 24 dicembre 2012 è stato approvato un piano di promozione, a livello nazionale e internazionale, del patrimonio di luoghi e memorie della Grande Guerra, nonché di comunicazione e informazione delle attività del Comitato sopra citato;

**che** con Deliberazione n. 3514 del 30 dicembre 2010 sono state approvate le modifiche Statutarie della Società Veneto Promozione, per renderne conforme l'attività ai principi dell'in house providing, nonché i patti parasociali tra il socio Regione del Veneto e il socio Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, stipulati in data 30 giugno 2011;

**che** con Deliberazione n. 340 del 6 marzo 2012 sono state sancite le linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative volte al conferimento di incarichi di svolgimento di progetti e/o programmi alla Società in house Veneto Promozione;

**che** con Deliberazione di Giunta regionale n. 1208 del 16 luglio 2013 è stata approvata la convenzione con la Società Veneto Promozione, stipulata in data 2 ottobre 2013, per attività di promozione, a livello nazionale e internazionale, del patrimonio di luoghi e memorie della Grande Guerra;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Individuazione dell'iniziativa**

La Società Consortile per Azioni Veneto Promozione dovrà realizzare per conto della Regione del Veneto attività di promozione, in Italia e all'estero, del patrimonio di luoghi e memorie della Grande Guerra, dando continuità al programma di iniziative già intraprese in adempimento del precedente incarico, concordandone forme e contenuti con il Dipartimento Cultura, Sezione Beni Culturali.

**Articolo 2 - Obiettivi e risultati**

L'obiettivo che si intende perseguire attraverso la presente collaborazione riguarda la realizzazione di azioni che promuovano il tema Grande Guerra nel Veneto, a livello nazionale e internazionale, e ciò

segnatamente attraverso l'implementazione del portale internet regionale dedicato alla prima guerra mondiale, [www.venetograndeguerra.it](http://www.venetograndeguerra.it), mediante la messa a punto di funzionalità specifiche e l'inserimento di testi nelle quattro lingue previste (italiano, inglese, francese e tedesco), di immagini e altri contenuti di promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio di memorie storiche; inoltre, compatibilmente con le contingenze, nelle occasioni che si presenteranno alla ricorrenza del centenario, ulteriore obiettivo è quello di assicurare la presenza regionale nell'ambito di manifestazioni di alto profilo, nazionali o internazionali, specificamente intese alla valorizzazione del tema della Grande Guerra.

### **Articolo 3 - Contenuti dell'intesa**

Al fine di rendere operativa la strategia promozionale come sopra individuata, Veneto Promozione realizzerà le azioni nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite, facendovi fronte, nel rispetto della normativa, con personale interno, o anche mediante soggetti esterni di comprovata esperienza e professionalità nel settore, laddove necessario.

Veneto Promozione agirà su proposta della Giunta regionale – Dipartimento Cultura, Sezione Beni Culturali, cui è attribuita la funzione di indirizzo e coordinamento; in particolare, Veneto Promozione sottoporrà, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a preventiva approvazione della Sezione Beni Culturali il programma d'azione corredato dalla previsione di spesa, distinta per voci, predisponendo un piano generale di lavoro, che sarà poi monitorato e periodicamente verificato dalla Struttura regionale.

Tutto il materiale realizzato da Veneto Promozione nell'ambito delle iniziative previste dal programma dovrà essere reso pienamente disponibile alla Regione del Veneto, per qualsivoglia genere di utilizzo.

### **Articolo 4 - Modalità**

Dal punto di vista organizzativo, la convenzione si attua mediante un'azione concertata in cui la funzione di coordinamento e controllo (project manager) è attribuita, per la Regione del Veneto, al Dipartimento Cultura, Sezione Beni Culturali, mentre a Veneto Promozione è attribuita la funzione attuativa ed esecutiva, per quanto di specifica competenza.

Eventuali materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito del progetto devono conformarsi all'immagine coordinata e riportare il logo istituzionale regionale per la commemorazione della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 28/INF del 9 settembre 2014.

Veneto Promozione, in quanto Società partecipata dalla Regione del Veneto, è chiamata a dar conto del rispetto delle direttive di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

I progetti la cui attuazione è prevista in regime di convenzione con altri soggetti di cui all'art. 6, comma 3 della L.R. 33/2004 sono oggetto di approvazione da parte del Dirigente della Struttura regionale competente; il budget del progetto dovrà evidenziare dettagliatamente le spese che verranno sostenute dal soggetto convenzionato con Veneto Promozione dalle quali devono essere comunque escluse quelle riferibili al personale dipendente impegnato.

Eventuali variazioni progettuali successive saranno oggetto di ulteriore valutazione e approvazione da parte della Sezione Beni Culturali, salvo il caso in cui le variazioni di spesa rientrino nella misura indicata al punto 7 della Deliberazione n. 340 del 6 marzo 2012.

### **Articolo 5 - Tempi di realizzazione**

La presente convenzione avrà efficacia dal momento della sua sottoscrizione. Il termine previsto per la realizzazione delle iniziative è il 30 giugno 2016. Eventuali proroghe potranno essere concesse su motivata richiesta ovvero concordate da ambo le parti per sopravvenute ragioni operative.

### **Articolo 6 - Piano finanziario**

Complessivamente l'intervento finanziario regionale per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione è quantificato nell'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila), IVA e ogni altro

onere compreso. La Regione corrisponderà a Veneto Promozione tale importo, ad intervenuta approvazione del programma d'azione (progetto) da parte della Sezione Beni Culturali.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione del progetto Veneto Promozione è tenuta a presentare la rendicontazione delle spese sostenute, distinta per voci di spesa, attestando che la relativa documentazione contabile e fiscale è conservata agli atti della Società. Variazioni di spesa fra la previsione ed il rendiconto finale sono ammesse fino al limite massimo del 20% (venti per cento) e comunque entro i limiti dello stanziamento complessivo.

Veneto Promozione inoltre potrà prevedere la fatturazione di servizi resi a privati partecipanti al progetto senza che tali servizi siano assoggettati a ricarico di valore rispetto al costo effettivo sostenuto.

Veneto Promozione è tenuta altresì a riaccreditarne a favore della Regione del Veneto le somme derivanti da eventuali economie di spesa o liquidate ma non utilizzate, desumibili dal rendiconto della gestione finanziaria del programma (progetto). Tali somme non possono in alcun caso essere oggetto di forme di compensazione.

#### **Articolo 7 - Norma finale**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie si procederà a un tentativo di composizione amichevole fra le stesse, da esperirsi nell'ambito del Tavolo di Coordinamento istituito a sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto fra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto in data 26 marzo 2010 previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all'art. 5 del medesimo Accordo. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, si applica la norma di cui all'art. 11, comma 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, \_\_\_\_\_

Regione del Veneto \_\_\_\_\_

Società Consortile per azioni Veneto Promozione \_\_\_\_\_